COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1992

relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine in provenienza da taluni paesi terzi che possono essere importati nel 1992 in talune zone di mercato sensibili

(92/93/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/91 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87 [4], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che taluni paesi terzi che hanno stipulato accordi di autolimitazione con la Comunità si sono impegnati a limitare le proprie esportazioni di carni ovine e caprine verso dette zone di mercato sensibili di quantitativi tradizionali o, del caso, quantitativi verso cui tendevano le correnti commerciali tradizionali ; che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2641/80, il rilascio dei titoli d'importazione per tali prodotti è sospeso quando i quantitativi convenuti destinati a dette zone siano stati superati ; che occorre quindi precisare i quantitativi che possono essere importati nel 1992 in tali zone ed informare gli operatori della data a decorrere dalla quale non vengono più rilasciati i titoli ;

considerando che i quantitativi sono già stati convenuti nel quadro di scambi di lettere con l'Austria [5], l'Islanda [5], la Cecoslovacchia [5], la Iugoslavia [5] e la Romania [6] ;

considerando che i quantitativi per la Bulgaria, l'Ungheria e la Polonia devono essere fissati ogni anno nell'ambito di consultazioni ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le autorità competenti della Francia rilasciano per il 1992 i titoli d'importazione relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine di cui ai codici NC 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204, in provenienza dai paesi terzi indicati nell'allegato e a destinazione della Francia, entro i limiti dei quantitativi ivi indicati.

Articolo 2

Le autorità competenti dell'Irlanda non rilasciano per il 1992 i titoli d'importazione relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine, di cui ai codici NC 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204, in provenienza dall'Austria, Islanda, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Polonia.

Articolo 3

I titoli di cui all'articolo 1 sono rilasciati soltanto in Francia.

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.
(3) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.
(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 36.
(6) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 30.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1

(in tonnellate)

Paesi	Equivalente peso carcassa
Austria	0
Bulgaria	360
Cecoslovacchia	0
Ungheria	975
Islanda	0
Polonia	1 150
Romania	144
Iugoslavia	50